

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2011, n. 3

Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

La finalità della presente legge è quella di contenere le infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata nella nostra regione. Si intende pertanto riaffermare la cultura della legalità, utilizzando gli strumenti di prevenzione di cui la Regione nell'ambito delle sue competenze può avvalersi.

Rilevanti, nella legge in esame, le misure di monitoraggio e prevenzione dei fenomeni di infiltrazione, grazie ad una rete di accordi e convenzioni con Enti locali, rappresentanze della società civile e del mondo della scuola e dell'università.

In particolare, si sono previsti (all'art.5) specifici interventi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di illegalità nel settore ambientale, oltre al riconoscimento dell'importanza della sinergia con il mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni, sempre al fine di compiere azioni di prevenzione e di contrasto alla criminalità organizzata.

La legge prevede anche (all'art.8) il rafforzamento della formazione per la polizia locale.

Significativa (all'art.12) la costituzione di un Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, interno all'amministrazione, in cui verranno raccolti dati ed elementi di conoscenza sull'infiltrazione mafiosa in Regione, e che opererà in collegamento con gli osservatori locali, e con le principali associazioni rappresentative del volontariato, del mondo dell'impresa, della cooperazione e della rappresentanza sindacale.

È prevista poi all'art. 15 la creazione di un centro di documentazione aperto alla fruizione dei cittadini, per la promozione di iniziative di carattere culturale, nonché per la raccolta di materiali e la diffusione di conoscenze in materia.

Tra le novità della nuova legge figura anche l'istituzione, il 21 marzo di ogni anno, della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile. Si è prevista inoltre, l'adesione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Avviso pubblico, una organizzazione liberamente costituita da Enti locali e Regioni, che da anni lavora in questo ambito.

Un altro punto importante e qualificante della legge (all'art.10) è quello relativo alla velocizzazione delle procedure burocratiche per l'utilizzo effettivo dei beni sequestrati e confiscati. Si prevede, infatti, che i beni confiscati alla mafia possano essere mantenuti al patrimonio indisponibile dello Stato per finalità di ordine pubblico, giustizia e protezione civile, nonché per altri usi governativi o pubblici. Per facilitare il recupero a uso sociale di tali beni da parte dei Comuni, la Regione fornirà assistenza e informazioni agli Enti assegnatari. Saranno inoltre erogati agli stessi contributi per cofinanziare gli interventi di restauro, di risanamento e di utilizzo.

Inoltre, (all'art.11) tra le politiche a sostegno delle vittime di fenomeni di violenza, si è previsto che gli interventi siano realizzati anche tramite programmi di protezione e di assistenza, previsti da norme regionali già vigenti.

Innovativa anche la previsione che consente alla Giunta regionale di costituirsi in giudizio nei processi nei quali si valuti la necessità di tutelare diritti e interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa.

Infine, nella legge in esame è stata inserita anche una clausola valutativa, (all'art. 17) che prevede la presentazione, ogni due anni, da parte della Giunta, alla commissione assembleare competente, di una relazione sull'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità di tipo mafioso rilevata nel territorio regionale, anche in riferimento alla situazione nazionale.